

## **DIRITTO AL MANTENIMENTO DELL'ASSICURAZIONE PRESSO L'ULTIMA CASSA PENSIONI IN CASO DI DISDETTA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, dell'art. 47a LPP conferisce agli assicurati LPP il diritto<sup>1</sup> di mantenere l'assicurazione presso l'ultima cassa pensioni fino all'età di pensionamento ordinaria se il loro rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro dopo che hanno compiuto 58 anni. Il lavoratore licenziato che rimane nella cassa pensioni del suo ultimo datore di lavoro può percepire le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sotto forma di rendita anche se non trova un nuovo impiego (che implica l'entrata nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro) prima che sorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia LPP. Se l'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni di assicurazione sono versate sotto forma di rendita; il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione di uscita per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio non sono più possibili.

La presente informativa illustra i cambiamenti sulla base di diversi scenari.

### **1. Scioglimento del rapporto di lavoro tra il compimento dei 58 anni e l'inizio della rendita PEAN**

#### **1.1. Fino al 31 dicembre 2020**

Nel periodo in cui percepiscono le indennità giornaliere, i disoccupati hanno l'obbligo di mantenere la previdenza professionale. Nella maggior parte dei casi passano alla Fondazione istituto collettore. La permanenza nell'ultima cassa pensioni è possibile in casi eccezionali e se il regolamento di quest'ultima lo prevede<sup>2</sup>.

La previdenza professionale è obbligatoria finché sussiste il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Ciò significa che all'esaurimento delle indennità giornaliere il disoccupato non ha più nessun diritto al mantenimento della previdenza professionale, ad esempio presso la Fondazione istituto collettore, e che quest'ultima può respingere una domanda di prosecuzione su base volontaria.

Lo stesso vale per i nuovi beneficiari di una rendita PEAN. Anche in questo caso è possibile che la previdenza professionale non possa essere mantenuta presso la Fondazione istituto collettore dall'inizio della rendita PEAN.

Se l'assicurazione è mantenuta presso la cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro, fanno stato i regolamenti dell'istituto di previdenza. Non è infatti possibile fornire indicazioni generalmente valide su ciò che avviene all'esaurimento delle indennità giornaliere o dall'inizio della rendita PEAN.

Se la previdenza professionale non può essere mantenuta, la prestazione di uscita viene trasferita a un istituto di libero passaggio e le prestazioni di vecchiaia possono essere prelevate soltanto sotto forma di capitale.

---

<sup>1</sup> Il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio resta possibile. In tal caso le prestazioni di vecchiaia possono però essere prelevate soltanto sotto forma di capitale.

<sup>2</sup> In caso di nuovo impiego, la previdenza professionale è attuata dalla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro.

## 1.2. Dal 1° gennaio 2021

Se il rapporto di lavoro è disdetto dal datore di lavoro, l'assicurato ha il diritto di mantenere la previdenza professionale presso l'ultima cassa pensioni fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Questo vale anche per i beneficiari di una rendita PEAN.

In base alle nuove disposizioni di legge, le prestazioni di vecchiaia LPP possono quindi sempre essere percepite sotto forma di rendita se il rapporto di lavoro è disdetto dal datore di lavoro dopo che l'assicurato ha compiuto 58 anni e se quest'ultimo mantiene la previdenza professionale presso l'ultima cassa pensioni.

I datori di lavoro sono pregati di informare il personale in merito a questi cambiamenti.

## 2. Il rapporto di lavoro viene disdetto per l'inizio della rendita PEAN

Il rapporto di lavoro viene sciolto con effetto dalla data in cui l'assicurato inizia a percepire una rendita PEAN. Qui di seguito, per spiegare i cambiamenti, si fa una distinzione tra le casse pensioni che offrono soluzioni di previdenza professionale ai beneficiari di una rendita PEAN e quelle che non lo fanno.

### 2.1. La cassa pensioni del datore di lavoro offre soluzioni di previdenza professionale ai beneficiari di una rendita PEAN

Alcune casse pensioni offrono soluzioni di previdenza professionale ai beneficiari di una rendita PEAN. Nella maggior parte dei casi propongono un piano di previdenza adeguato alla loro situazione specifica. Se la cassa pensioni del datore di lavoro offre soluzioni di previdenza professionale ai beneficiari di una rendita PEAN, dal 1° gennaio 2021 non cambia nulla.

### 2.2. La cassa pensioni del datore di lavoro non offre soluzioni di previdenza professionale ai beneficiari di una rendita PEAN

Dal 1° gennaio 2019 i beneficiari di una rendita PEAN nati nel 1959 o prima non possono più mantenere la previdenza professionale, nemmeno presso la Fondazione istituto collettore.

Come spiegato sopra, dal 1° gennaio 2019 hanno tuttavia il diritto di mantenere la previdenza professionale presso l'ultima cassa pensioni fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, sempre che il rapporto di lavoro venga disdetto dal datore di lavoro.

In base alle nuove disposizioni di legge, le prestazioni di vecchiaia LPP possono quindi sempre essere percepite sotto forma di rendita se il rapporto di lavoro viene sciolto dal datore di lavoro con effetto dalla data in cui l'assicurato inizia a percepire una rendita PEAN e se quest'ultimo mantiene la previdenza professionale presso l'ultima cassa pensioni.

È poco probabile che nella pratica venga accettata una convenzione di scioglimento del rapporto di lavoro o addirittura una disdetta da parte del lavoratore con effetto dalla data d'inizio della rendita PEAN. L'unica soluzione sicura per poter percepire le prestazioni di vecchiaia LPP sotto forma di rendita è la disdetta da parte del datore di lavoro.

La Fondazione FAR è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti all'indirizzo [mail@far-suisse.ch](mailto:mail@far-suisse.ch). Per maggiori informazioni sulla rendita PEAN potete consultare il nostro sito [www.far-suisse.ch](http://www.far-suisse.ch).

## Disclaimer

La presente informativa ha lo scopo di informare i datori di lavoro e i lavoratori. Per i chiarimenti e le risoluzioni di casi individuali si consiglia di rivolgersi ad un esperto. La Fondazione FAR declina ogni responsabilità per danni derivanti da informazioni errate o non aggiornate contenute in questa informativa.

L'unica base giuridica applicabile per far valere diritti è rappresentata dal CCL PEAN e dal Regolamento PEAN, che sono pubblicati sul nostro sito ([www.far-suisse.ch/quadro-normativo](http://www.far-suisse.ch/quadro-normativo)). Dalla presente informativa non può essere fatto derivare alcun diritto che vada oltre quanto previsto dal CCL PEAN e dal Regolamento PEAN.